

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

*(Seduta del 21 ottobre 2009)*

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI  
Relatore di minoranza: LEONARDO LIPPI

## sulla proposta di legge n. 208

a iniziativa del Consigliere Ricci  
*presentata in data 20 dicembre 2007*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71  
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE”

## e proposta di legge n. 223

a iniziativa del Consigliere SOLAZZI  
*presentata in data 20 febbraio 2008*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71  
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE”

### **Nuova Titolazione proposta dalla Commissione:**

“NUOVE NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE  
E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71:  
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE”

*Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

**Testo base: proposta di legge n. 208**

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 23 novembre 2009)*

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2009 ha esaminato le proposte di legge n. 208 (testo base) e 223 con nuova titolazione: "Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71: Norme per la disciplina delle attività estrattive";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Franco Capponi;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

**esprime parere favorevole**

a condizione che:

1) *Articolo 1, prima del comma 1*, siano aggiunti i seguenti:

"01. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 71/1997 è soppressa.

02. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 71/1997 aggiungere il seguente:

"3 bis. Non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge gli interventi finalizzati alla regimazione e rinaturalizzazione nell'ambito degli alvei dei corsi d'acqua purché approvati dall'Autorità di bacino; il materiale estratto, se idoneo, può essere destinato alla commercializzazione."

2) *All'articolo 2, al comma 1*, dopo le parole: "presente legge, possono," siano aggiunte le seguenti: "previa localizzazione nel PPAE dei relativi poli estrattivi, e senza necessità di adeguamento del PPAE,";

*dopo il comma 1*, sia aggiunto il seguente:

"1 bis. Per la Provincia di Pesaro e Urbino, in relazione all'intervenuto distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge 117/2009, i quantitativi assegnati dal PPAE alla Provincia di Pesaro e Urbino restano invariati in quanto corrispondenti al fabbisogno complessivo delle attività nel territorio provinciale. I quantitativi estraibili assegnati, dal PPAE ai poli estrattivi individuati in tali Comuni possono essere riassegnati nell'ambito di eventuali revisioni del PPAE provinciale.";

*sostituire il comma 4* con il seguente:

"4. Le aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dal PPAE, nonché quelle interne agli stessi e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti, a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza, sono esentate:

a) dagli stessi vincoli di tutela del PPAE da cui sono esentate le cave e torbiere servite dalle suddette opere;

b) dal divieto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), della l.r. 71/1997.

*Dopo il comma 4*, siano aggiunti i seguenti:

"4 bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano altresì ai siti di cava abbandonati o dismessi in situazione di degrado ambientale e paesaggistico, per i quali le Province definiscono le priorità di realizzazione degli interventi di recupero individuando metodi e quantitativi, esclusi dal computo dei livelli produttivi previsti dal PPAE, secondo appositi piani ed approvano i programmi esecutivi, anche predisposti da privati, tali da qualificare gli stessi interventi come attività di interesse generale e quindi opere pubbliche.

4 ter. Il PPAE definisce le aree di possibile esenzione interessate dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità suscettibili di economica coltivazione per i materiali di cui all'articolo 3.

4 quater. Il PPAE può individuare ulteriori aree di possibile esenzione, rispetto a quelle definite dal PPAE ai sensi dell'articolo 7, comma 6, sulla base di ulteriori e più approfondite indagini di dettaglio da eseguirsi su cartografie in scala non inferiore a 1: 10.000. Il PPAE può, inoltre, sulla base delle suddette indagini di dettaglio, escludere aree di possibile esenzione individuate dal PPAE.

- 4 quinquies. Nel caso in cui le Province procedano alla eliminazione dei bacini estrattivi definiti dal PRAE per i materiali di difficile reperibilità, o individuino nuovi bacini estrattivi non cartografati nel PRAE, utilizzando l'esenzione rispetto ad una o più prescrizioni di base delle NTA del PPAR, gli stessi bacini estrattivi (aree di esenzione) dovranno essere sottoposti al parere vincolante della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente che ne verifica la compatibilità.”.
- 3) *Sia soppresso l'articolo 3 e ripristinare quello della proposta iniziale sostituendo al comma 2 bis la parola: “potrà” con “dovrà” e le parole: “10 per cento” con le seguenti: “15 per cento”.*
- 4) *Dopo l'articolo 3, sia aggiunto il seguente:*
- “Art. 3 bis - (Individuazione materiali estraibili nelle Province di Ascoli Piceno e Fermo).
1. A seguito dell'istituzione della Provincia di Fermo i quantitativi assegnati all'originaria Provincia di Ascoli Piceno dal PRAE, così come ridistribuiti dal vigente PPAAE, sono aumentati del 30 per cento e così ripartiti in percentuale tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo:
- a) Provincia di Ascoli Piceno: travertino 100 per cento; arenaria 100 per cento; sabbia e ghiaia (e conglomerati) 35 per cento;
- b) Provincia di Fermo: sabbia e ghiaia (e conglomerati) 65 per cento.
2. Nelle suddette Province, per le attività estrattive di sabbia e ghiaia in corso e regolarmente autorizzate, è altresì possibile l'ampliamento negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua, al di fuori della zona di rispetto stabilita dalle prescrizioni di base permanenti di cui all'articolo 29 delle NTA del PPAR, ed a condizione che non ci siano interferenze con la falda e che venga previsto il recupero finale delle aree tutelate mediante ripristino integrale della morfologia originaria.”.

La Presidente  
Patrizia Esposito Casagrande

**Testo proposta di legge n. 208****Art. 1***(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole o destinati alla propria abitazione e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola. Qualora tali attività di scavo comportino l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a 500 mc per ettaro, detto asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare dell'azienda con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Qualora il quantitativo estratto sia superiore al suddetto rapporto massimo, l'asporto è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 13; nell'ambito di tale procedimento dovrà essere valutata, tra l'altro, l'effettiva congruità dell'intervento di miglioramento fondiario rispetto al piano aziendale o comunque alle esigenze dell'azienda. Il materiale litoide se destinato alla commercializzazione è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, per i volumi eccedenti i 2.000 mc; in ogni caso i quantitativi di materiale di cui all'articolo 3, derivanti da interventi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli o necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole, non potranno essere superiori a 2.000 mc ad ettaro e complessivamente superiori a 10.000 mc;
- b) la riutilizzazione entro il cantiere di produzione dei materiali litoidi di cui all'articolo 3, ricavati dall'esecuzione di infrastrutture e opere pubbliche. Se il volume dei materiali estratti supera i 10.000 mc, l'asporto è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure di cui all'arti-

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1***(Modifiche alla l.r. 71/1997)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il travertino, che non possiede le caratteristiche per un utilizzo ornamentale o edile, può essere destinato ad altri usi, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b2).”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La coltivazione di cave, per calcari massicci, può essere esercitata nelle aree elencate nella tabella 10 allegata al PRAE, come esenti o esentabili.

3 ter. All'interno dei siti ZPS la coltivazione delle cave è esercitata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007 e successive modificazioni e relative deliberazioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”.

3. Dopo l'articolo 13 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis - (Varianti ai progetti)

1. Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che modifichino:

- a) lo stato finale dei luoghi;
- b) i quantitativi estraibili oltre il totale autorizzato;
- c) i perimetri delle aree di intervento.

2. Le varianti di cui al comma 1 sono disciplinate con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 13;

3. Fuori dai casi disciplinati dal comma 1, il titolare dell'autorizzazione comunica la variante al Comune interessato. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione si esprime sulla sostanzialità della variante.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 71/1997 dopo le parole “ricomposizione ambientale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “tramite la commissione di cui al comma 2”.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 71/1997 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato tramite una commissione nominata dal Comune a cui partecipano, oltre ad un funzionario comunale con funzioni di presidente, un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del Corpo forestale dello Stato.

- colo 13. A prescindere dai quantitativi, l'asporto del materiale estratto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato, con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Il materiale litoide, se destinato alla commercializzazione, o se ceduto a scomputo dei lavori, è soggetto alle procedure autorizzatorie di cui alla presente legge, e al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, per i volumi eccedenti i 10.000 mc;
- c) la riutilizzazione entro il cantiere di produzione dei materiali litoidi di cui all'articolo 3, ricavati dall'esecuzione di opere private. Se il volume dei materiali estratti supera i 2.000 mc, l'asporto è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 13. A prescindere dai quantitativi, l'asporto del materiale estratto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato, con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Il materiale litoide, se destinato alla commercializzazione, è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, per i volumi eccedenti i 2.000 mc;
- d) gli interventi dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.”.

**2.** Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora le attività di cui al comma 3 divergano dagli scopi ivi individuati o siano poste in essere in violazione delle modalità e prescrizioni ivi indicate, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge.”.

### **Art. 2**

*(Integrazioni alla l.r. 71/1997)*

**1.** Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:

“Art. 6 ter - (Cave di materiali di difficile reperibilità).

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto da appositi avvisi pubblici che saranno emessi dalle Province, i

**3. Le risultanze dell'accertamento sono riportate in apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione. La commissione accerta la rispondenza dell'ultimazione dei lavori effettuando sopralluoghi in presenza di un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o della concessione; in caso di dissenso si procede con votazione a maggioranza, considerando doppio il voto del presidente.”.**

**6.** Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

“4 bis. A ogni componente della commissione spetta un compenso lordo pari a 100,00 euro a carico del titolare dell'autorizzazione o della concessione”.

**7.** Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di inosservanza del permesso di ricerca ovvero del provvedimento di autorizzazione o concessione è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza abbia determinato un danno ambientale, si applica la disposizione di cui al comma 1.”.

### **Art. 2**

*(Recupero ambientale di cave di materiali di difficile reperibilità e di cave dismesse)*

**1.** Le Province che non abbiano assegnato, a conclusione del procedimento previsto dai rispettivi PPAE, i quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, limitatamente ai quantitativi non assegnati:

soggetti interessati possono presentare varianti ai progetti già autorizzati che comportano la prosecuzione o l'ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data del 31 maggio 2007, per l'estrazione di materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE, e limitatamente ai quantitativi complessivi annui definiti dai PPAE, comprensivi dei volumi destinati alle argille, aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi.

2. Ai progetti di cui al comma 1 non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
- b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

3. Nei parchi naturali regionali l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento del parco lo preveda, in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

4. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.

Art. 6 quater - (Cave di materiali di prevalente uso ornamentale o edile)

1. Ai progetti che comportano l'estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui, non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
- b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

2. Nei parchi naturali regionali l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento del parco lo preveda in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e

a) emanare appositi avvisi pubblici che consentano ai soggetti interessati la presentazione di varianti ai progetti già autorizzati o nuovi progetti, comportanti la prosecuzione o l'ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data di approvazione del PRAE;

b) prevedere poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE.

3. Ai progetti presentati ai sensi del comma 1 non si applicano:

a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;

b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 71/1997, ad esclusione di quelli di cui alla lettera a), di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nonché di quello relativo ai parchi ed alle riserve naturali regionali di cui alla lettera f), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13 della stessa.

4. Le aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dal PPAE, nonché quelle interne agli stessi e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti, a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza, sono esentate dagli stessi vincoli di tutela del PPAR da cui sono esentate le cave e le torbiere servite dalle suddette opere.

all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

3. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.”

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dai seguenti:

“2. Il titolare dell'autorizzazione di cava versa, entro il 31 marzo di ogni anno, il contributo di cui al comma 1, secondo le seguenti quote:

- a) l'80 per cento al Comune;
- b) il 15 per cento alla Provincia per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;
- c) il 5 per cento all'Amministrazione regionale, da destinare alle attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate come previsto all'articolo 6 della l.r. 20 maggio 1997, n. 32 (Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti e risanamento ambientale).

2 bis. Nei casi in cui il traffico indotto dall'attività di cava interessi prevalentemente strade provinciali, il Comune, su proposta della Provincia, in sede di stipula della convenzione, potrà richiedere alla ditta proponente il pagamento di un contributo aggiuntivo da destinarsi e da versare direttamente alla Provincia, pari al 10 per cento del contributo di cui al comma 1, per il finanziamento degli interventi di manutenzione delle strade provinciali danneggiate dal traffico pesante prodotto dall'attività di cava.”

### **Art. 4**

*(Modifica all'articolo 23 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il direttore dei lavori o comunque il direttore responsabile dell'attività estrattiva deve trasmettere alla Regione, alla Provincia e al Comune tutti i dati statistici relativi all'anno precedente necessari all'aggiornamento del catasto delle cave compilando la scheda informativa di cui all'allegato B, la scheda statistico-mineraria e una relazione sull'attività di cava svolta negli anni precedenti, sul programma

### **Art.3**

***(Cave di materiali di prevalente uso ornamentale o edile)***

**1. Ai progetti che comportano l'estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 71/1997, fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui, si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2.**

### **Art. 4**

*(Modifica all'articolo 23 della l.r. 71/1997)*

**Soppresso**

per l'anno in corso e per gli anni futuri. Alla scheda informativa dovrà inoltre essere allegato un dettagliato rilievo plano-altimetrico della cava aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, con relative sezioni di controllo, ubicate come da progetto e riportanti il raffronto tra i profili dello stato attuale, di massimo scavo e di recupero previsti dal progetto autorizzato. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una tabella riassuntiva con calcolo dei volumi estratti l'anno precedente e dall'inizio dell'attività di cava.”



**Proposta di legge n. 223****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“2. Promuove la tutela del lavoro, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese. Definisce la previsione dei fabbisogni, la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in risorse più limitate, nonché l'ampliamento delle attività in essere e la ripresa dell'attività nelle aree di escavazione dismesse per i materiali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e calcari stratificati.”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:

- a) le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle originarie pratiche agricole o destinate alla propria abitazione e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola. Qualora tali attività di scavo comportino l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi che compongono l'azienda fino ad un rapporto massimo tra materiali e superficie escavata pari a 500 mc per ettaro, detto asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare dell'azienda con indicazioni dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione e deposito. Qualora il quantitativo estratto sia superiore al suddetto rapporto massimo, l'asporto è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 13; nell'ambito di tale procedimento dovrà essere valutata, tra l'altro, l'effettiva congruità dell'intervento di miglioramento

- fondario rispetto al piano aziendale o comunque alle esigenze dell'azienda. Il materiale litoide se destinato alla commercializzazione è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, per i volumi eccedenti i 2.000 mc, in ogni caso i quantitativi di materiale di cui all'articolo 3, derivanti da interventi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli o necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole, non potranno essere superiori a 2.000 m ad ettaro e complessivamente superiori a 10.000 mc;
- b) la riutilizzazione in loco dei materiali ricavati: dall'esecuzione di infrastrutture pubbliche o private; dalla realizzazione di invasi a scopo irriguo; dalla realizzazione delle vasche di laminazione; assimilabili per qualità ai materiali di cui al comma 1 dell'articolo 3; possono essere riutilizzati anche previa lavorazione del materiale a titolo oneroso in impianti di prima lavorazione o trasformazione. Detto materiale litoide, se destinato alla commercializzazione, è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1;
- c) gli interventi dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.”.

### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, quale materiale di cava avente un particolare valore merceologico, è considerato riserva strategica della Regione per il quale il piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE) riconosce particolari sviluppi produttivi esclusivamente per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali industrie chimiche ed affini, per quantitativi commisurati alle reali e documentate annuali esigenze delle stesse industrie, con l'esclusione di sprechi e di utilizzi non conformi, la coltivazione dovrà avvenire esclusivamente in sotterraneo.”.

### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997)*

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituita dalla seguente:

“f) nei parchi istituiti, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle l.r.

28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistici-venatori provinciali;”.

2. Il comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“4 ter. Le autorità competenti, qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni stabilita con i proprietari, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni e stabiliscono i tempi e le modalità per il pagamento dell'indennizzo medesimo. In ogni caso deve essere garantito un rimboschimento almeno pari al 50 per cento delle superfici da compensare qualora le superfici del rimboschimento compensativo siano superiori ad ha 50.”.

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 71/1997)*

1. I commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10 dell'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 sono abrogati.

2. Il comma 9 dell'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“9. Qualora non venga rispettata la condizione di scavo in sotterraneo, il Comune provvederà alla revoca dell'autorizzazione.”.

#### **Art. 6**

*(Inserimento degli articoli 6 ter e 6 quater alla l.r. 71/1997)*

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:

“Art. 6 ter - (Cave di materiali di difficile reperibilità).

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto da appositi avvisi pubblici che saranno emessi dalle Province, i soggetti interessati possono presentare, varianti a progetti già autorizzati che comportano la prosecuzione o l'ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data del 31 maggio 2007, e progetti relativi ai siti compromessi da precedenti attività estrattive, che presentano fronti di scavo non inferiori a 200 metri di lunghezza, per l'estrazione di materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE, e limitatamente ai quantitativi complessivi annui definiti dai PPAE, comprensivi dei volumi destinati alle argille, aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi.

2. Ai progetti di cui al comma 1, non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
- b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

3. Nei parchi naturali istituiti, nelle riserve naturali, l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento lo preveda, in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

4. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale istituito, le riserve naturali, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.

5. Nelle aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dal PPAE, nonché per quelle interne agli stessi, e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza, sono esentate dagli stessi vincoli di tutela del PPAR da cui sono esentate le cave e torbiere servite dalle suddette opere.

Art. 6 quater - (Cave di materiali di prevalente uso ornamentale o edile).

1. Ai progetti che comportano, l'estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui, non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela di corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
- b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

2. Nei parchi naturali istituiti, nelle riserve naturali, l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento lo preveda in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

3. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al

comma 1 che interessano il territorio di un parco regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.”.